



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Massimo Urbano	Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 239-1/2025 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di **Marrafino Concetta**, (C.F. MRRCCCT64P581676E), nata a Sessa Aurunca (CE) il 18/09/1964 e residente in Castel Volturno alla via Pietro Pagliuca n. 405, assistita dall'advisor legale dall'Avv. Iolanda Zaccariello, domiciliata come in atti

debitore

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da Marrafino Concetta per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo la ricorrente residente in Castel Volturno ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;

rilevato preliminarmente, che - avendo la ricorrente in prima battuta inteso prospettare una procedura con durata predeterminata di 60 mesi (cfr. laddove a pag. 24 della proposta di piano di liquidazione asserisce "...di volere destinare, oltre al patrimonio immobiliare di cui è titolare pro quota, le entrate da reddito da lavoro dipendente, detratte le spese per il sostentamento, per n.ro 60 mensilità successive

all'omologa) - il Tribunale ha ritenuto necessario prendere posizione su tale questione in via officiosa con decreto del 10.11.2025 e fissare, a garanzia del contraddittorio preventivo rispetto alla decisione finale, udienza di discussione del 3.12.2025, facoltando la parte al deposito di note in merito;

rilevato che la ricorrente, apprese le osservazioni del Tribunale, con nota depositata il 20.11.25 ha fatto pervenire una dichiarazione in cui si rimette, in ordine alla durata della procedura, alle determinazioni del liquidatore e, precisamente, ha così dichiarato: *“La menzione contenuta nella relazione di parte predisposta dall'Advisor ed allegata al ricorso della sig.ra Marraffino Concetta era finalizzata unicamente a fornire un prospetto indicativo di soddisfacimento dei creditori, volto a dimostrare la potenziale percorribilità dell'istanza. Il sottoscritto Gestore, nell'esaminare la documentazione e nel valutare l'ammissibilità del ricorso, ha già evidenziato che la determinazione della durata della procedura, così come la definizione delle modalità di liquidazione e del relativo programma, competono esclusivamente al Liquidatore che sarà eventualmente nominato, il cui progetto di liquidazione dovrà, a sua volta, essere sottoposto all'approvazione e autorizzazione dell'Ill.mo Giudice Delegato”*;

osservato, a tale riguardo:

- che la liquidazione controllata rappresenta istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio;
- più in dettaglio, che la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- che è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorto con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni (*rectius*, nel caso di specie, senza beni immobili prontamente liquidabili, detenendo la ricorrente solo la quota: di 1/3 di un immobile sito in località Castrese Sessa Aurunca e 1/3 di due terreni, uno di tipo Uliveto e l'altro Vigneto, tutte gravate da ipoteca legale, oltre che di un autoveicolo di valore irrisorio, oggetto di fermo e un conto postale con saldo esiguo);

- in particolare, che il tema è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle Leggi con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII.

Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccependo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; - che la Corte Costituzionale ha definito detta questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;

ritenuto che tale decisione non possa essere condivisa; ritenuto, più segnatamente, che la pronunzia del giudice delle leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lasci aperti una serie di profili problematici;

ritenuto, in proposito: - che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravvenire, in tal modo finisce: c) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso ; d) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo;

rilevato, per altro verso, che è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;

rilevato che a tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo; ritenuto che il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede non sia totalmente

condivisibile. Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21; rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII; considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII. ritenuto, in altre parole:

- 1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
- 2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
- 3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 213 CCII, laddove si prevede il termine per il completamento della liquidazione;

Ed invero ad opinare diversamente, quindi a consentire l'accesso del debitore capiente – ovvero colui capace di offrire una qualche utilità diretta o indiretta ai propri creditori – ad un'esdebitazione che segua una liquidazione controllata senza beni, con apprensione di redditi per una durata inferiore al quadriennio e con una soddisfazione delle ragioni creditorie per una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 283 cit., significherebbe creare una chiara disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dal legislatore per la liberazione dei debiti dell'incapiente;

- 4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile; (II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII; (III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;

ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta; chiarito, più

precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII; (ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;

ritenuto, pertanto, che correttamente la ricorrente abbia rimosso dalla domanda la predeterminazione della durata della liquidazione, spettando ogni decisione in merito al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in maniera tale da offrire comunque una percentuale satisfattoria dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;

vista la documentazione allegata al ricorso;

visti i chiarimenti e la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale e depositata il 20.11.2025;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda, una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore nonché la indicazione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

rilevato che pare sussistere il presupposto soggettivo, visto che Marrafino Concetta è persona fisica la cui debitioria deriva prevalentemente dalla debitioria erariale impagata a seguito della crisi della sua ditta individuale cessata nel 2021 e dal mancato pagamento delle rate dei finanziamenti contratti- non assoggettabile a liquidazione giudiziale (cfr. All. 3 visura camerale aggiornata della nota di deposito del 20.11.25);
rilevato, infatti, che l'art. 33 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024, prevede che " la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata

Marrafino
Concetta

anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo", specificando al comma 1-bis che "il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1";

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovradebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi euro € 264.773,12, comprensivi anche delle spese sorte in occasione della presente procedura (spese per l'Occ e per il legale);

considerato che le spese per il legale devono essere considerate come crediti privilegiati e non prededucibili, stante la non inclusione delle stesse nel novero dei crediti prededucibili così come previsti dall'art. 6 CCII, secondo quanto già osservato dal Gd nel provvedimento del 10.11.2025;

rilevato, che, quanto all'insolvenza, essa va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.

Considerato:

- che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, la Marrafino:

a) risulta essere titolare del seguente compendio immobiliare gravato da ipoteca legale per la quota parte detenuta dalla ricorrente (Cfr. All. 9 e 10) e, più precisamente dei seguenti beni:

Gianna D'Amico

- località Rongolise – Sessa Aurunca (CE) alla Via S. Castrese Lauro, foglio 45 particella 170 sub 2, abitazione di tipo civile A/4 di cui la ricorrente è comproprietaria con i fratelli (1/3 quota di possesso);
 - località Rongolise – Sessa Aurunca (CE) alla Via S. Castrese Lauro (catasto terreni), foglio 45 particella 219 qualità **Uliveto** classe 04 ha-re-ca 115, di cui la ricorrente è comproprietaria con i fratelli (1/3 quota di possesso);
 - località Rongolise – Sessa Aurunca (CE) alla Via S. Castrese Lauro (catasto terreni), foglio 45 particella 222 qualità **Vigneto** classe 01 ha-re-ca 456, di cui la ricorrente è comproprietaria con i fratelli (1/3 quota di possesso).
- b) risulta essere proprietaria di un bene mobile registrato, nella specie un'autovettura mod. FIAT 199BXB1A03AR Punto GPL immatricolata il 30.03.2012, non inclusa nel piano in considerazione del suo scarso valore e, in ogni caso, oggetto di fermo amministrativo.
- c) risulta essere percepitrice di reddito da lavoro svolto alle dipendenze dell'OMISSIONIS ~~OMISSIONIS~~ con qualifica di operaia e retribuzione mensile netta di circa 1.128,00€ cui va detratto l'importo relativo alla trattenuta per la cessione del quinto (Cfr. come da buste paga indicate al ricorso) e vive attualmente con il figlio OMISSIONIS ~~OMISSIONIS~~ nell'immobile di proprietà dell'ex marito, OMISSIONIS ~~OMISSIONIS~~ con il quale si è separata dal mese di marzo del 2023 (Cfr. allegato "estratto per riassunto");
- d) partecipa mensilmente alle spese per le utenze dell'immobile di proprietà dell'ex marito presso cui vive e non provvede al sostentamento del figlio OMISSIONIS con lei convivente (Cfr. come da dichiarazione da loro sottoscritta in atti);
- e) risulta intestataria del seguente rapporto: postpay evolution n. 533175771692461, con un saldo disponibile al 22.9.25 pari ad € 11,00 (Cfr. All. 95);
- f) non risulta vantare crediti futuri;
- che quanto alla debitoria, la Marrafino risulta esposta prevalentemente per debiti aventi natura fiscale e tributaria (€ 209.885,50) e personale nonché derivanti da un contratto di cessione del quinto, meglio dettagliati nella tabella a pag. 10 del ricorso, per un totale di € 264.773,12;

ritenuto, quindi, che la ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;

rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato che non vi è un attivo prontamente liquidabile, in quanto, in disparte la quota del bene immobile e le quote di terreni di cui è divenuta titolare unitamente ai suoi fratelli (per effetto di successione *ex lege*), di valore non elevato e comunque oggetto già di ipoteca legale (la cui liquidazione richiederebbe l'instaurazione di un giudizio divisionale e/o della messa in vendita della quota), è proprietaria solo di un'autovettura, anche essa di scarso valore e oggetto di fermo;

rilevato, per altro verso, che la Marrafino è titolare di un reddito medio mensile pari ad € 1.128,00 (secondo quanto dedotto dalla stessa a pag. 14 della relazione) su cui grava anche la trattenuta operata per la cessione del quinto;

preso atto delle spese mensili prospettate dalla ricorrente come necessarie al suo sostentamento, quantificate in euro 780,00;

ritenuto in ogni caso congrua tale cifra, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;

considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, anche utilizzando il parametro analogico di cui all'art. 283, comma 2, del CCII (Cfr. Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023);

rilevato, in tema di determinazione delle spese, che *"la valutazione in ordine alla soglia "limite" di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco; infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua*

Laura D'Amato

condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti. Nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito" (Cfr. Tribunale Piacenza, 06 Marzo 2025. Pres. Brusati. Est. Tiberti);

ritenuto, pertanto, che la quota di stipendio mensile della ricorrente da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di euro 780,00 mensili (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte ai bisogni quotidiani della ricorrente), salvo ogni ulteriore valutazione del liquidatore all'esito dell'esame degli atti e delle indagini effettuate;

considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato in ogni caso che va esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e che, tenuto conto delle spese indicate dalla ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo cadauno determinato in precedenza, il residuo del reddito della ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Marrafino Concetta**, (C.F. MRRCCCT64P581676E) nata a Sessa Aurunca (CE) il 18/09/1964 e residente in Castel Volturno alla via Pietro Pagliuca n. 405;

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso (in sostituzione sul ruolo ex Castaldo);

Nomina liquidatore la Dr.ssa Angela Iaccarino;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 780,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;

dispone che la ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta,



la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore provveda a scrutinare rigorosamente la domanda di ammissione allo stato passivo del legale della ricorrente, verificandone il grado (non prededucibile) ed il quantum, applicando i parametri di legge;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.


Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024)

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025

Il giudice relatore

Dr.ssa Simona Di Rauso



Il Presidente
Dr. Massimo Urbano
